

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 14 novembre 2002, n. 23.

Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione disciplina l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto con contratto di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale.

Art. 2
(Modalità di inquadramento)

1. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 avviene mediante corsi-concorso riservati a coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica, da almeno tre anni, presso il Dipartimento delle politiche del lavoro dell'Amministrazione regionale;
 - b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - 1) per il profilo professionale di operatore per l'integrazione lavorativa, indicato all'allegato A alla presente legge, il titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università, come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c), del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 3 del regolamento regionale

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 23 du 14 novembre 2002,

portant dispositions relatives au personnel du Département des politiques du travail de l'Administration régionale.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Objectif)

1. La Région régit l'intégration dans le cadre unique régional du personnel recruté sous contrat de droit privé à durée indéterminée et affecté au Département des politiques du travail de l'Administration régionale.

Art. 2
(Modalités d'intégration)

1. L'intégration du personnel visé à l'art. 1er de la présente loi est effectuée à l'issue de cours-concours réservés aux personnes qui réunissent les conditions suivantes :
 - a) Être titulaire, depuis trois ans au moins, d'un poste auprès du Département des politiques du travail de l'Administration régionale en vertu d'un contrat de droit privé à durée indéterminée ;
 - b) Posséder l'un des titres d'études suivants :
 - 1) Pour le profil professionnel d'agent chargé de l'insertion professionnelle indiqué à l'annexe A de la présente loi, un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré valable pour l'inscription à l'université, aux termes de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), tel qu'il a

28 aprile 1998, n. 4;

- 2) per il profilo professionale di funzionario per le politiche del lavoro, indicato all'allegato A alla presente legge, il diploma di laurea o diploma universitario, come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera d), del regolam. reg. 6/1996.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera b), numero 2), può avvalersi, ai fini dell'ammissione al corso-concorso, del disposto dell'articolo 5, comma 3, del regolam. reg. 6/1996. In tal caso, l'anzianità minima richiesta di cinque anni è riferita all'intero rapporto di lavoro di natura privatistica, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, presso il Dipartimento delle politiche del lavoro ed il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado valevole per l'iscrizione all'università, oppure il diploma di maturità magistrale, ai sensi dell'allegato A del contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto in data 12 giugno 2000.
 3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce le modalità ed i criteri di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1.

Art. 3
(Inquadramento del personale)

1. Il personale che ha superato con esito positivo i corsi-concorso di cui all'articolo 2 è inquadrato nella dotazione organica della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7.
2. L'inquadramento del personale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di inquadramento.
3. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione corrispondente a quelle indicate all'allegato A alla presente legge, oltre alle eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali di cui al titolo III della l.r. 45/1995. Nel caso in cui il trattamento economico lordo, composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, sia inferiore a quello in godimento, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.
4. L'inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese da accertarsi, in sede concorsuale, ai sensi dell'articolo 7 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 4 del regol. reg. 4/1998.

été modifié par l'art. 3 du règlement régional n° 4 du 28 avril 1998 ;

- 2) Pour le profil professionnel de fonctionnaire chargé des politiques du travail indiqué à l'annexe A de la présente loi, une maîtrise ou un autre diplôme universitaire, aux termes de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 5 du règlement régional n° 6/1996.
2. En vue de l'admission au cours-concours, le personnel visé au point 2) de la lettre b) du premier alinéa du présent article peut faire valoir les dispositions visées au troisième alinéa de l'art. 5 du règlement régional n° 6/1996. Dans ce cas, l'ancienneté requise (cinq ans au moins) est calculée en fonction de toute la période de travail effectuée sous contrat de droit privé, à durée déterminée et indéterminée, auprès du Département des politiques du travail et le titre d'études exigé est un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré valable pour l'inscription à l'université ou bien un diplôme de maturité de l'école normale, au sens de l'annexe A de la convention collective régionale signée le 12 juin 2000.
 3. Le Gouvernement régional fixe par délibération les modalités et les critères de déroulement des cours de formation mentionnés au premier alinéa du présent article.

Art. 3
(Intégration du personnel)

1. Le personnel qui a réussi les cours-concours visés à l'art. 2 de la présente loi est classé dans l'organigramme du Gouvernement régional au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), tel qu'il a été modifié par la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999.
2. L'intégration dudit personnel court à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'acte y afférent.
3. Au personnel intégré dans le cadre unique régional est attribué le traitement prévu pour la catégorie et la position correspondant à celles indiquées à l'annexe A de la présente loi, en sus des éventuelles indemnités établies par les conventions collectives régionales visées au titre III de la LR n° 45/1995. Au cas où le traitement brut, composé de la rétribution fixe et de ses accessoires, serait inférieur à celui perçu avant l'intégration, la différence est maintenue à titre d'indemnité personnelle pouvant être résorbée lors de la revalorisation des salaires prévue par des conventions ultérieures.
4. Pour être intégré dans le cadre unique régional, ledit personnel doit avoir réussi l'épreuve de vérification de la connaissance de la langue française organisée lors du concours en cause, au sens de l'art. 7 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé par l'art. 4 du règlement régional n° 4/1998.

Art. 4
(Disposizione finale)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione, in quanto le spese per il personale di cui alla legge stessa sono già poste a carico del bilancio regionale dall'articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Legge finanziaria per gli anni 2002/2004. Modificazioni di leggi regionali).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 novembre 2002.

Il Presidente
VIÉRIN

Art. 4
(Disposition finale)

1. La présente loi ne comporte aucune dépense supplémentaire à la charge de la Région, étant donné que les dépenses pour le personnel en cause sont déjà inscrites au budget régional au sens de l'art. 16 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances au titre des années 2002/2004) et modifiant des lois régionales.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 14 novembre 2002.

Le président,
Dino VIÉRIN

ALLEGATO A

(Articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e articolo 3, comma 3)

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI PROFILI PROFESSIONALI
CON LE CATEGORIE REGIONALI

PROFILI PROFESSIONALI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 11629 DEL 14.12.1989, N. 11041 DEL 27.11.1992 E N. 4835 DEL 21.12.1998.	PROFILI PROFESSIONALI, CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE		
	PROFILO	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA
ESPERTO	FUNZIONARIO PER LE POLITICHE DEL LAVORO	D	D
OPERATORE PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA	OPERATORE PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA	C	C2

ANNEXE A

(article 2, 1^{er} alinéa, lettre b), points 1. et 2., et article 3, 3^e alinéa)

TABLEAU DES CORRESPONDANCES
ENTRE LES PROFILS PROFESSIONNELS
ET LES CATÉGORIES RÉGIONALES

PROFILS PROFESSIONNELS VISÉS AUX DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL N° 11629 DU 14 DÉCEMBRE 1989, N° 11041 DU 27 NOVEMBRE 1992 ET N° 4835 DU 21 DÉCEMBRE 1998.	PROFILS PROFESSIONNELS, CATÉGORIES ET POSITIONS DE L'ADMINISTRATION RÉGIONALE		
	PROFIL	CATÉGORIE	POSITION
EXPERT	FONCTIONNAIRE CHARGÉ DES POLITIQUES DU TRAVAIL	D	D
AGENT CHARGÉ DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE	AGENT CHARGÉ DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE	C	C2

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 172

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3406 del 16.09.2002);
- presentato al Consiglio regionale in data 25.09.2002;
- assegnato alla 2^a Commissione consiliare permanente in data 01.10.2002;
- esaminato dalla 2^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 21.10.2002 e relazione del Consigliere CERISE;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 06.11.2002, con deliberazione n. 2839/XI;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 13.11.2002.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 172

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3406 du 16.09.2002) ;
- présenté au Conseil régional en date du 25.09.2002 ;
- soumis à la 2^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 01.10.2002 ;
- examiné par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 21.10.2002 et rapport du Conseiller CERISE ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 06.11.2002, délibération n° 2839/XI ;
- transmis au Président de la Région en date du 13.11.2002.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
14 NOVEMBRE 2002, N. 23.

Note all'articolo 2:

- ⁽¹⁾ L'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 come modificato dall'articolo 3 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4 prevede quanto segue:
«1. Oltre ai requisiti generali di cui agli art. 2 e 3, per l'ac-

cesso alle varie qualifiche funzionali, fatte salve disposizioni particolari, è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio, integrati, per particolari profili professionali, da specifiche abilitazioni, patenti o attestati professionali:

- a) prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale: proscioglimento dall'obbligo scolastico;
- b) quinta e sesta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) settima qualifica funzionale: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università;
- d) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario.».

- ⁽²⁾ Vedasi nota 1.

⁽³⁾ L'articolo 5, comma 3, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 prevede quanto segue:

«3. Ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui al comma 1, può essere ammesso il personale regionale che abbia un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima.».

Note all'articolo 3:

⁽⁴⁾ L'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 come modificato dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 prevede quanto segue:

«1. Il personale dell'Amministrazione regionale è inquadrato in unico ruolo regionale. Sono istituiti i seguenti organi:

- a) Consiglio regionale;
- b) Giunta regionale;
- c) Corpo forestale valdostano;
- d) Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione;

d bis) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.».

⁽⁵⁾ L'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 come sostituito dall'articolo 4 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4 prevede quanto segue:
«(Accertamento della conoscenza delle lingue italiana e francese)

1. L'accesso al ruolo unico regionale è subordinato al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. n).
2. Per i concorsi e le selezioni fino alla quarta qualifica funzionale l'accertamento consiste in una prova orale.
3. Per i concorsi e le selezioni di quinta, sesta, settima e ottava qualifica funzionale, per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'art. 39, ivi compresi i casi di cui al comma 6 del medesimo art. 39, l'accertamento di cui al comma 1 consiste in una prova scritta e una orale.
4. In tutti i concorsi e selezioni per le prove orali è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. A scelta del candidato, una materia deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.
5. L'accertamento è superato solo qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.
6. L'accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per quattro anni per l'amministrazione presso cui è stato sostenuto e in relazione alla fascia funzionale per cui è stato superato o fasce inferiori.
7. L'accertamento può essere ripetuto, su richiesta del candidato, anche nel periodo di validità di cui al comma 6; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o

inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.

8. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati, per ogni fascia funzionale di cui alle leggi regionali 9 settembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione) e 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale):

- a) i programmi d'esame;
- b) la tipologia delle prove scritte ed orali;
- c) i criteri di valutazione;
- d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.

9. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 8:

- a) l'accertamento è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media, nelle prove di cui al comma 5, di almeno 6/10;
- b) gli adempimenti di cui al comma 8, lett. a) e b), sono determinati nel bando di concorso o di selezione;
- c) agli adempimenti di cui al comma 8, lett. c) e d), provvede la commissione esaminatrice.

10. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della lingua francese e/o italiana.

11. È altresì esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale dell'amministrazione che bandisce il concorso, assunto a tempo indeterminato, che abbia già superato l'accertamento presso lo stesso ente e nell'ambito della stessa fascia funzionale, o superiore, per la quale è bandito il concorso. Qualora alla suddetta valutazione non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

12. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

13. Quando le prove di concorso o di selezione consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. In questo caso deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza di entrambe le lingue italiana e francese. Ai fini della determinazione del punteggio dei titoli si considera la votazione di miglior favore per il candidato.

14.L'accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana per il personale assunto a tempo determinato con procedura non concorsuale è effettuato da un'apposita commissione costituita da almeno tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I cittadini non italiani appartenenti all'Unione europea sono sottoposti ad accertamento della conoscenza di entrambe le lingue italiana e francese.».

Nota all'articolo 4:

⁽⁶⁾ L'articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 prevede quanto segue:

«(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.846 unità di personale di cui 148 unità con qualifica di dirigente, oltre a 84 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 108.452.586 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 104.455.965 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capitoli 30500 parz., 30501, 30505, 30520, 39020 e 39021), euro 627.755 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (cap. 30631) ed euro 3.368.866 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (cap. 20000 parz.), ivi comprese le sostituzioni di personale assente e il personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale). Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (capitoli 39020 e 39021).

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. 45/1995, non concorrono alla determinazione del limite

massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno all'Amministrazione regionale.

4. Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il biennio economico 2000/2001, l'importo di euro 5.000.000, iscritto al fondo per il rinnovo contrattuale per l'anno 2001 e non utilizzato a fine esercizio, è portato in aumento sull'esercizio finanziario 2002. La spesa a carico dell'esercizio 2002 per il biennio economico 2000/2001 è determinata in euro 12.813.385 di cui euro 10.100.000 trovano copertura sull'apposito fondo per rinnovo contrattuale ed euro 2.713.385 sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione. Per il biennio economico 2002/2003, la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 7.800.000, suddivisi in ragione di euro 2.600.000 sull'esercizio finanziario 2002 e euro 5.200.000 a decorrere dal 2003; per il biennio 2004/2005, la spesa contrattuale è stimata in complessivi euro 7.800.000.

5. Gli importi presenti sull'apposito fondo per il rinnovo contrattuale relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo.

6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 2002 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione ai contratti collettivi regionali di lavoro.

7. A decorrere dall'esercizio 2002, in deroga all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), non è consentito il prelievo dai fondi di riserva per integrare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario, per indennità di trasferta e rimborso spese vive del personale regionale, fatta eccezione per le integrazioni conseguenti a stati di emergenza. Per il personale assunto per interventi di settore, i cui oneri sono a carico dei capitoli del bilancio regionale compresi nel programma 1.2.3, l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario e le spese di trasferta non può essere superiore, per l'esercizio 2002, a quanto liquidato allo stesso titolo nell'anno 1996.».

Legge regionale 14 novembre 2002, n. 24.

Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Loi régionale n° 24 du 14 novembre 2002,

portant création de la Fondation Clément Filliétroz.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1
(Oggetto)

1. Al fine di favorire e sostenere l'attività di divulgazione, lo studio, la ricerca e la didattica nel campo delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica, la Regione promuove, in accordo con il Comune di Nus e con la Comunità montana Mont Emilius, la costituzione di una Fondazione denominata Clément Fillietroz.
2. La Fondazione ha sede nel Comune di Nus, presso l'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy.

Art. 2
(Scopi)

1. La Fondazione, in particolare, persegue i seguenti scopi:
 - a) favorisce e sostiene l'attività di divulgazione, di studio, di ricerca e di didattica nel campo delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica;
 - b) promuove l'attività di ricerca, di divulgazione e di interscambio scientifico, anche mediante apposite convenzioni con istituti, associazioni ed enti specializzati nel settore delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica;
 - c) istituisce corsi di formazione e informazione per docenti, operatori, studenti e appassionati delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e della ricerca scientifica, nonché borse di studio per favorire la divulgazione delle discipline stesse;
 - d) organizza conferenze, seminari, azioni informative e divulgative con i mezzi che ritiene più idonei, compresa la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di materiale scientifico multimediale, nonché la commercializzazione di tecnologie ed attrezzature di tipo astronomico, meteorologico e scientifico;
 - e) assume la gestione dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy;
 - f) può assumere la gestione di infrastrutture ad integrazione e supporto dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy.

Art. 3
(Soggetti partecipanti)

1. Partecipano alla Fondazione in qualità di soci fondatori:
 - a) la Regione Valle d'Aosta;
 - b) il Comune di Nus;
 - c) la Comunità montana Mont Emilius.
2. I soggetti pubblici e privati, che intendono aderire alla

Art. 1^{er}
(Objet)

1. Dans le but de favoriser et d'encourager la vulgarisation, l'étude, la recherche et l'enseignement dans les secteurs des sciences astronomiques, de la physique environnementale, de la météorologie et de la recherche scientifique, la Région, la Commune de Nus et la Communauté de montagne Mont-Emilius concertent la création d'une fondation baptisée au nom de Clément Fillietroz.
2. Le siège de ladite Fondation est situé à l'Observatoire astronomique de Saint-Barthélemy, dans la commune de Nus.

Art. 2
(Objectifs)

1. La Fondation en cause a pour objectifs notamment de :
 - a) Promouvoir la vulgarisation, l'étude, la recherche et l'enseignement dans les secteurs des sciences astronomiques, de la physique environnementale, de la météorologie et de la recherche scientifique ;
 - b) Soutenir la recherche, la vulgarisation et l'échange scientifique, par le biais entre autres de conventions avec des instituts, associations et organismes spécialisés dans les secteurs des sciences astronomiques, de la physique environnementale, de la météorologie et de la recherche scientifique ;
 - c) Organiser des cours de formation et d'information destinés aux enseignants, aux techniciens, aux étudiants et aux amateurs de sciences astronomiques, de physique environnementale, de météorologie et de recherche scientifique et d'instituer des bourses d'études pour favoriser la vulgarisation des disciplines susdites ;
 - d) Organiser des conférences, des séminaires, des actions d'information et de vulgarisation en faisant appel aux moyens qu'elle estime les plus appropriés à cet effet, y compris la production, la distribution et la commercialisation de matériel scientifique multimedia, ainsi que la commercialisation de technologies et d'équipements à caractère astronomique, météorologique et scientifique ;
 - e) Gérer l'Observatoire astronomique de Saint-Barthélemy ;
 - f) Gérer éventuellement les infrastructures complémentaires et de soutien de l'activité de l'Observatoire astronomique de Saint-Barthélemy.

Art. 3
(Membres)

1. Les membres fondateurs sont les suivants :
 - a) La Région Vallée d'Aoste ;
 - b) La Commune de Nus ;
 - c) La Communauté de montagne Mont-Emilius.
2. Les personnes publiques et privées qui souhaitent deve-

Fondazione successivamente alla sua costituzione, devono inoltrare la richiesta all'organo di amministrazione, che decide sulla loro ammissione tenuto conto dell'idoneità dei richiedenti a concorrere al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 4
(Atto costitutivo e statuto)

1. Il Presidente della Regione, nel rispetto della presente legge, è autorizzato ad assumere gli accordi ed a compiere ogni atto necessario alla costituzione della Fondazione. A tal fine, provvede alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto ad esso allegato, conformi ai contenuti stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione devono garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, delle seguenti condizioni:
 - a) la Fondazione dev'essere amministrata da un consiglio di amministrazione, incaricato della gestione ordinaria e straordinaria, composto da sette membri di cui quattro nominati dalla Giunta regionale, due dal Comune di Nus e uno dalla Comunità montana Mont Emilius;
 - b) il consiglio di amministrazione nomina il presidente, che ha la rappresentanza legale della Fondazione, il direttore e il comitato scientifico, sulla base delle procedure previste dallo statuto;
 - c) la supervisione della parte finanziaria della gestione della Fondazione è affidata ad un collegio di revisori dei conti;
 - d) dev'essere istituito un comitato scientifico che determina le scelte fondamentali e le iniziative finalizzate a realizzare gli scopi della Fondazione e le indica al consiglio di amministrazione.

Art. 5
(Patrimonio)

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione mediante il versamento della somma di euro 53.550 e attraverso il conferimento in comodato d'uso, per la durata della Fondazione, degli immobili o delle parti di immobili di proprietà regionale situati nell'area dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy interessati dall'attività della Fondazione medesima, con le relative pertinenze, gli arredi e gli allestimenti.

Art. 6
(Contributi)

1. La Giunta regionale eroga a favore della Fondazione un contributo annuo a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della Fondazione stessa, finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2.
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma

nir membre de la Fondation doivent adresser leur demande à l'organe d'administration de celle-ci, qui prend ses décisions compte tenu de l'aptitude des demandeurs à participer à la réalisation des objectifs de la Fondation.

Art. 4
(Acte constitutif et statuts)

1. Le président de la Région est autorisé à conclure les accords et à prendre les actes nécessaires aux fins de la création de la Fondation, dans le respect de la présente loi. À cette fin, il signe l'acte constitutif et les statuts y afférents, rédigés conformément aux contenus fixés par délibération du Gouvernement régional.
2. L'acte constitutif et les statuts de la Fondation doivent garantir le respect des dispositions de la présente loi et notamment des conditions suivantes :
 - a) La Fondation doit être gérée par un Conseil d'administration, chargé de la gestion ordinaire et extraordinaire, composé de sept membres dont quatre nommés par le Gouvernement régional, deux par la Commune de Nus et un par la Communauté de montagne Mont-Emilius ;
 - b) Le Conseil d'administration nomme le président de la Fondation, qui est le représentant légal de celle-ci, le directeur et le Comité scientifique, selon les procédures prévues par les statuts ;
 - c) Le Conseil des commissaires aux comptes est chargé de superviser le volet financier de la gestion de la Fondation ;
 - d) Un Comité scientifique doit être créé, qui propose au Conseil d'administration les choix fondamentaux et les initiatives visant à la réalisation des objectifs de la Fondation.

Art. 5
(Patrimoine)

1. La Région concourt à la formation du patrimoine initial de la Fondation par le versement de 53 550 euros et par l'attribution à celle-ci, sous forme de prêt à usage perpétuel, des immeubles propriété régionale situés sur le site de l'Observatoire astronomique de Saint-Barthélemy et nécessaires à l'exercice de l'activité de la Fondation, ainsi que des accessoires, des objets d'aménagement et des équipements y afférents.

Art. 6
(Subventions)

1. Le Gouvernement régional accorde à la Fondation une subvention annuelle à titre de concours au financement des activités que cette dernière met en place en vue de la réalisation des objectifs énumérés à l'art. 2 de la présente loi.
2. Aux fins de l'octroi de la subvention visée au premier

- 1, la Fondazione deve presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali, corredata dalla relazione sull'attività svolta e su quella programmata. La Fondazione trasmette la relazione anche alle commissioni consiliari competenti.
3. Il contributo di cui al comma 1 non può essere comunque superiore alla percentuale di riparto del fondo di dotazione relativa alla Regione, rapportata al totale dei conferimenti effettuati dai soci fondatori.

Art. 7
(Disposizione finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 53.550, a decorrere dall'anno 2002.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06. (Attività culturali e scientifiche) e vi si provvede:
- a) per l'anno finanziario 2002, mediante l'utilizzo di euro 53.550 dello stanziamento iscritto al capitolo 63500 (Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.02. (Interventi per l'edilizia abitativa);
- b) per gli anni finanziari 2003 e 2004, mediante utilizzo dell'importo di annui euro 53.550 dello stanziamento iscritto al capitolo 57260 (Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche) dell'obiettivo programmatico 2.2.4.06 (Attività culturali e scientifiche).
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti degli organi della Fondazione di designazione regionale sono nominati dalla Giunta regionale in deroga alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), fatto salvo quanto previsto agli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

alinéa du présent article, la Fondation doit adresser une demande à la structure régionale compétente en matière d'activités culturelles, assortie d'un rapport et d'un plan d'activité. La Fondation est également tenue de transmettre ladite documentation aux commissions du Conseil compétentes en la matière.

3. En tout état de cause, le montant de la subvention visée au premier alinéa du présent article ne doit pas dépasser l'apport initial de la Région, calculé en fonction des pourcentages à la charge de chacun des membres fondateurs.

Art. 7
(Disposition financière)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 53 550 euros par an à compter de 2002.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à cet effet dans la partie *dépenses* du budget prévisionnel 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004 de la Région, – objectif programmatique 2.2.4.06 (Activités culturelles et scientifiques) – à savoir :
- a) quant à 53 550 euros, au titre de 2002, par les crédits inscrits au chapitre 63500 (Subventions pour la construction et la reconstruction de toitures en lauzes) – objectif programmatique 2.2.1.02 (Mesures en matière d'immeubles à usage d'habitation) ;
- b) quant à 53 550 euros par an, au titre de 2003 et de 2004, par les crédits inscrits au chapitre 57260 (Subventions aux organismes et aux associations culturelles et éducatives pour l'organisation de manifestations et initiatives culturelles et scientifiques) – objectif programmatique 2.2.4.06 (Activités culturelles et scientifiques).
3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'imposent, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 8
(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, les membres des organes de la Fondation dont la désignation relève de la Région sont nommés par le Gouvernement régional, et ce, par dérogation à la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), sans préjudice des dispositions des art. 4, 5 et 6 de ladite loi.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer

osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 14 novembre 2002.

Il Presidente
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 170

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2799 del 02.08.2002);
- presentato al Consiglio regionale in data 26.08.2002;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti 2^a e 5^a in data 13.09.2002;
- esaminato dalla 2^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 30.09.2002 e relazione del Consigliere MARTIN;
- esaminato dalla 5^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 18.10.2002 e relazione del Consigliere Teresa CHARLES;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 07.11.2002, con deliberazione n. 2842/XI;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 13.11.2002.

comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 14 novembre 2002.

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 170

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2799 du 02.08.2002) ;
- présenté au Conseil régional en date du 26.08.2002 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil 2^{ème} et 5^{ème} en date du 13.09.2002 ;
- examiné par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 30.09.2002 et rapport du Conseiller MARTIN ;
- examiné par la 5^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 18.10.2002 et rapport du Conseiller Teresa CHARLES ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 07.11.2002, délibération n° 2842/XI ;
- transmis au Président de la Région en date du 13.11.2002.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2002, N. 24.

Nota all'articolo 8:

⁽¹⁾ La legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 18 del 22 aprile 1997.

⁽²⁾ L'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 prevede quanto segue:

«(Requisiti dei candidati)

1. I candidati in seno agli organi di controllo delle società, enti, associazioni ed altri organismi pubblici e privati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) i sindaci ed il presidente del collegio dei sindaci delle società, enti ed organismi pubblici e privati, per i quali

ciò è previsto a norma di legge o di statuto, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88);

b) i sindaci ed il presidente del collegio dei sindaci delle altre società, per le quali non sussiste l'obbligo di cui alla lett. a), devono essere iscritti agli ordini professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri collegati;

c) in tutti gli altri organismi, enti ed associazioni non contemplati alle lett. a) e b), i candidati sindaci o revisori dei conti devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, ovvero avere acquisito esperienza almeno triennale maturata in attività amministrativa e/o di controllo in organismi pubblici o privati.

2. I candidati in seno agli organi collegiali dei diversi organi-

smi devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di esperienza almeno triennale maturata in almeno uno dei seguenti settori:

- a) attività professionale autonoma nel settore cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - b) attività dipendente, con funzioni di responsabilità gestionale, in enti, società o altri organismi pubblici o privati di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella dell'organismo in seno al quale è previsto l'incarico;
 - c) attività in seno ad organi di amministrazione o di controllo di società, enti, istituti, fondazioni, associazioni o di altri organismi pubblici o privati;
 - d) qualità di consigliere o amministratore in seno all'Amministrazione regionale, o di amministratore in seno ad un Comune o ad una Comunità montana della regione.
3. Il presidente, il vicepresidente, l'amministratore delegato di società, istituti, fondazioni, associazioni, enti ed altri organismi pubblici e privati devono essere in possesso di diploma di laurea, ovvero di esperienza almeno quinquennale maturata in almeno uno dei seguenti settori:
- a) attività professionale autonoma nel settore cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - b) attività di tipo dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti, società, fondazioni, associazioni o altri organismi pubblici o privati di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella dell'organismo in seno al quale è previsto l'incarico;
 - c) qualità di consigliere o amministratore in seno all'Amministrazione regionale, o di Sindaco di un Comune o di Presidente di una Comunità montana della regione.
4. Ulteriori requisiti possono essere previsti da leggi o regolamenti specifici o dagli ordinamenti degli enti interessati.».

L'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 prevede quanto segue:

«(Cause di esclusione)

1. Non possono essere candidati, né ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:

- a) si trovino in stato di interdizione legale o di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali) e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della L. 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della L. 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);

c) siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), e successive modificazioni, ovvero per uno dei delitti previsti nel libro V, titolo XI del codice civile o dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e successive modificazioni.

2. Chi ha ricoperto il medesimo incarico per tre mandati consecutivi, o comunque per dieci anni consecutivi, non può essere immediatamente nominato o designato per ricoprire lo stesso incarico.
3. Il sopravvenire di una delle cause di esclusione di cui al comma 1 nel corso dell'incarico comporta la revoca da parte dell'organo che ha proceduto alla nomina, salvo il caso di cui al comma 1, lett. a), che comporta la decadenza immediata dall'incarico stesso.».

L'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 prevede quanto segue:

«(Incompatibilità)

1. Le persone nominate o designate ai sensi della presente legge non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste in ordine alle funzioni da ricoprire.
2. In ogni caso, non possono ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:
 - a) i membri del Parlamento nazionale o europeo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale;
 - b) i componenti di organi consultivi, di vigilanza e di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli organi ai quali si riferisce la nomina o la designazione;
 - c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o di altra giurisdizione speciale o onoraria;
 - d) gli avvocati e procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
 - e) gli appartenenti alle forze armate o alla Polizia di Stato in servizio permanente effettivo;
 - f) coloro che si trovino in conflitto di interesse con riferimento ai relativi incarichi;
 - g) coloro che abbiano una lite pendente, penale, civile o amministrativa nei confronti della Regione o dell'organismo interessato alla nomina.
3. La nomina o la designazione è revocata se il nominato o designato, al momento dell'accettazione, non abbia fatto cessare formalmente le eventuali situazioni d'incompatibilità.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) la struttura regionale responsabile dell'attivazione e della tenuta dell'albo di cui all'art. 7.

5. *Il dirigente della struttura di cui al comma 4, accertata d'ufficio o su comunicazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, la sussistenza di situazioni d'incompatibilità sopravvenuta invita l'interessato a rimuoverle formalmente entro il termine di venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente procede ai sensi degli art. 14 e 15.*
 6. *Gli incarichi negli organi di amministrazione di cui alla presente legge sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di tre incarichi retribuiti per ogni persona.*
 7. *Gli incarichi negli organi di controllo e di revisione sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di dieci per ogni persona, di cui quattro remunerati, tre non remunerati e tre quali sindaci supplenti.»*
-
-